

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06365/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6365 del 2020, proposto da

Mario Graziano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerardo Laurino, Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 1177 del 24.7.2020, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368”, e tutte le modifiche successive;

- del decreto del MUR del 20 luglio 2020, n. 79 - regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- della domanda di ammissione al concorso per Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020 nella parte in cui impedisce la partecipazione al ricorrente o lo obbliga a una dichiarazione mendace al fine di iscriversi;
- ove occorra e per quanto di interesse di parte ricorrente, l'elenco degli ammessi, i provvedimenti di organizzazione, la graduatoria e ogni altro atto inerente alla procedura concorsuale;
- ove esistente, del decreto di estremi ignoti, recante la determinazione del numero globale degli specialisti da formare per l'a.a. 2019/2020, per ciascuna tipologia di specializzazione, e la distribuzione delle borse;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell'area riservata del sito University, con particolare riferimento a quelli inerenti alla procedura di partecipazione al concorso;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

- in quanto occorra dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
- in quanto occorra, dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle prove di ammissione per le Scuole di specializzazione in Medicina a. a. 2019/2020;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, al concorso per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'art. 2 del D.M. MIUR n. 130 del 2017, come modificato dall'art. 1 del D.M. del MUR n. 79 del 2020, nonché l'art. 4 del bando della procedura oggetto del ricorso, in ritenuta attuazione dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispongono che il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare alla procedura concorsuale di cui al bando in questione solo dopo avere concluso il suddetto corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla presente procedura concorsuale;

Considerato che con sentenza n. 219\2002 la Corte Costituzionale ha affermato il principio per cui il legislatore, se può regolare l'accesso agli studi, anche

orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito;

Ritenuto che la norma legislativa di riferimento degli atti gravati possa essere interpretata in modo compatibile con tale principio –e dunque in modo conforme a Costituzione- nel senso che essa non osta alla presentazione della domanda di partecipazione, né alla partecipazione stessa, dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale; ma che, invece, nella ipotesi in cui abbia ottenuto (a seguito della detta partecipazione) il titolo di ammissione al corso di specializzazione in medicina e chirurgia, i medesimi medici debbano optare per uno dei due corsi, con esclusione dell'altro;

Ritenuto, pertanto, che la condizione di iscritto al corso di formazione in medicina generale non possa precludere al ricorrente di presentare –con riserva- domanda per la procedura di ammissione al corso di specializzazione in medicina e chirurgia, dovendosi in questo senso confermare la misura cautelare monocratica già disposta con apposito decreto;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del bando della selezione, pure impugnato nel ricorso in epigrafe, l'Amministrazione ha disposto che “In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni :- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;- già titolari di un contratto di formazione medica;- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private

con esso accreditate”;

Rilevato, tuttavia, che –allo stato degli atti- il tenore letterale del citato art. 19 comma 5 non pare consentirne l’applicazione ai titolari di contratto di formazione medica, categoria non contemplata dalla citata norma di rango legislativo di riferimento;

Ritenuta la sussistenza di un rilevante pregiudizio a carico del ricorrente, cui dagli atti gravati è preclusa la partecipazione alla procedura in questione;

Ritenuto, infine, che si rende necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, incombente di cui deve essere onerata parte ricorrente mediante notificazione del ricorso “per pubblici proclami”, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-MIUR, in sintesi, del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati, che dovrà essere eseguita nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ritenuto di assegnare alla parte il termine di ulteriori gg. 20 (venti) dalla esecuzione della predetta pubblicazione per il deposito della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dell’incombente;

Ritenuto che la novità della questione debba indurre alla compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e, per l’effetto, ammette con riserva parte ricorrente alla presentazione –entro congruo termine che dovrà essere comunicato senza ritardo dall’Amministrazione all’interessato- della domanda di partecipazione alla procedura oggetto degli atti gravati;
- dispone l’integrazione del contraddittorio come da motivazione;

Fissa la trattazione del merito del ricorso alla data del 26 maggio 2021, ore di

regolamento.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Dauno Trebastoni, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Dauno Trebastoni

IL SEGRETARIO